

Regolamento ex art. 52 del D.Lgs. 36/2023 dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00.

Versione n. 1 – Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 9 aprile 2025

1. Premesse

L'art. 52 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito anche solamente il "Codice") stabilisce, nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00), ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), che "[...] *gli Operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti...*", prevedendo per l'effetto, in capo alla Stazione appaltante, la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli Operatori economici affidatari, «[...] *anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*».

Parimenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni*", ricomprendendovi, dunque, anche le dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti i contratti pubblici.

Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità operative per:

- il campionamento delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00);
- il controllo di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli Operatori economici aggiudicatari delle procedure estratte, con l'obiettivo di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ove previsti, di cui agli artt. da 94 a 98 e art. 100 del Codice;
- l'adozione delle deliberazioni conseguenti, in caso di esito negativo dei controlli effettuati.

2. Oggetto

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dagli Operatori economici affidatari di procedure, ex art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00).

In particolare, oggetto del controllo è la documentazione di seguito indicata:

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- documenti di riconoscimento esibiti ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;
- qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni, di cui posseggono la stessa validità formale e temporale.

In particolare, il controllo eseguito è finalizzato a verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'Operatore economico circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli Artt. da 94 a 98 e speciale, di cui all'art. 100 del Codice, laddove richiesti dalla Fondazione.

Si precisa che la Fondazione, prima della stipula del Contratto con l'Operatore economico aggiudicatario, procede per tutti gli affidamenti, indipendentemente dal campionamento eseguito e, laddove necessario, attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito anche "FVOE");

- alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- alla verifica del Casellario ANAC, in modalità telematica mediante accesso alla relativa sezione;
- all'acquisizione del Certificato della Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- alla consultazione della visura camerale dell'operatore economico;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazioni, ove previsti.

3. Criteri, modalità e tempistiche del campionamento e dei controlli

Il campionamento delle procedure di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di cui si sottopongono a controllo le dichiarazioni rilasciate dagli Operatori economici affidatari sul possesso dei requisiti, è individuato nella percentuale del 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire con cadenza semestrale (ossia due volte l'anno), nel rispetto della seguente tempistica:

- entro il 31 luglio, per le procedure di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), aggiudicate nel primo semestre (dal 01 gennaio al 30 giugno);
- entro il 31 gennaio, per le procedure di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), aggiudicate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01 luglio al 31 dicembre).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal RUP della Stazione Appaltante nominato ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 o dal Dirigente designato, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data delle Determinazioni di affidamento adottate nel semestre di riferimento per gli affidamenti in esame.

Per la selezione casuale del campione, al fine di garantire l'oggettività ed imparzialità nell'estrazione, la Stazione Appaltante si avvale di applicativi per la generazione di numeri casuali, anche reperibili sul web (tra i quali, Piliapp, <https://it.piliapp.com/random/number/>, ovvero altro software equivalente).

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

4. Esecuzione dei controlli

Per la verifica di veridicità di tutte le dichiarazioni rilasciate dagli Operatori economici affidatari delle procedure estratte, il Responsabile Unico di Progetto si avvale del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ("FVOE"), di cui all'art. 24 del Codice.

A garanzia della massima trasparenza, efficacia e legittimità dell'azione amministrativa, obiettivo dei controlli è verificare la rispondenza delle informazioni rese dall'Operatore economico con quelle acquisibili tramite consultazione della documentazione presente nel FVOE o richiedendo ulteriore documentazione, sempre per il tramite del FVOE o di altri sistemi allo scopo resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni di interesse.

Le risultanze delle verifiche effettuate costituiranno oggetto di apposito Verbale di verifica per singola procedura estratta, sottoscritto dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) che ha eseguito le verifiche.

Il Verbale di verifica, riporta in allegato la documentazione acquisita su cui è stata basata la comprova dei requisiti dichiarati.

5. Esiti dei controlli

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici.

Il R.U.P. invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza, nella dichiarazione sostitutiva, di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento"*.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del quale *«Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia»*.

Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..

In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

6. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati e le informazioni raccolte ai fini dello svolgimento delle attività di controllo previste dal presente Regolamento verranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

7. Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, o fino all'approvazione di nuovo Regolamento, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

Nel caso in cui intervengano contrastanti norme vincolanti, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.

8. Comunicazione

Il presente Regolamento è reso disponibile per presa visione ed adeguata conoscenza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il richiamo allo stesso sarà riportato all'interno delle comunicazioni tra Fondazione, in qualità di Stazione appaltante, e l'Operatore economico affidatario della procedura campionata.